



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: www.lnd.it
 e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n°279 CSAT 19 del 29 gennaio 2019

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Roberto Rotolo e dal Dott. Gianfranco Vallelunga, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la presenza del rappresentante AIA A.B La Cara Giuseppe, nella riunione del giorno 29 gennaio 2019 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 41/A

U.S.D. PRO FAVARA (AG) Avverso squalifica fino al 24.11.2023 del calciatore sig. Contino Gerlando.

Campionato Eccellenza Girone "A" Gara: Pro Favara/Città di S. Agata del 25.11.2018.

C.U. n. 193 del 28.11.2018.

Premesso che questa Corte Sportiva di Appello con propria decisione pubblicata sul C.U. 224/CSAT 14 del 18.12.2018 ha sospeso ogni decisione in ordine al gravame proposto avverso la squalifica irrogata dal GST al calciatore sig. Gerlando Contino, delegando all'uopo la Procura Federale poichè l'identificazione fatta dal DDG era avvenuta solo sulla base di una serie di supposizioni ex post, atteso che lo stesso DDG aveva riferito all'AA1, nell'immediatezza dei fatti, di avere ricevuto un pugno da persona che non era riuscito ad identificare.

Acquisita la relazione della Procura Federale, che oltre al sig. Gerlando Contino ha proceduto all'audizione del dirigente accompagnatore della società "Città di S. Agata" e del sig. Butera Antonino presente nell'occasione nella qualità di giornalista della testata "La Sicilia" benchè lo stesso sia un componente della Delegazione Provinciale di Agrigento. E' così emerso, al netto delle dichiarazioni del diretto interessato peraltro in parte smentite dagli altri soggetti assunti, che l'aggressione subita dal DDG non è con sicurezza da attribuire al predetto calciatore.

In ragione di quanto sopra va pertanto revocata la squalifica così come inflitta dal GST al sig. Gerlando Contino.

Non di meno questa Corte Sportiva di Appello Territoriale non può non rilevare come dalla dichiarazione, certamente neutrale, resa dal dirigente accompagnatore del Città di S. Agata, che al termine della gara vi sono stati momenti di tensione sia per il comportamento del pubblico sia per il comportamento protestatario di alcuni dirigenti del Pro Favara per cui era precipuo onere del sig. Gerlando Contino (nell'occorso rivestiva la funzione di capitano), di prestare la massima assistenza al DDG per proteggerlo da eventuali aggressioni (art. 65 delle NOIF) cosa che invece non è avvenuta pur trovandosi di fianco allo stesso per cui lo stesso deve essere sanzionato come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina al pre sofferto la squalifica a carico del sig. Gerlando Contino.

Conseguentemente revoca l'applicazione della misura amministrativa irrogata ai sensi dell'art.16 comma 4 bis del C.G.S.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n.56/A

A.S.D. CICLOPE BRONTE (CT) Avverso l'ammenda di € 200,00; avverso l'inibizione fino al 25.03.2019 del sig. Arcoria Antonino; avverso la squalifica fino al 15.03.2019 del sig.

Catania Gianluca ed avverso la squalifica fino al 10.02.2019 del sig. Orefice Ignazio.
Campionato Promozione Girone "C" Gara: Ciclope Bronte/Sp. Trecastagni.
C.U. n.227 del 19.12.2018.

Con rituale tempestivo gravame l'A.S.D. Ciclope Bronte impugna le decisioni assunte dal G.S.T. sostenendo in buona sintesi che: a) il comportamento del sig. Arcoria Antonino, che rivestiva la funzione di dirigente accompagnatore " *...pur se provocato dalle decisioni assunte dallo stesso non si giustifica, in quanto il dirigente, in quanto tale, deve essere d'esempio per i propri tesserati e pertanto nessun ulteriore rilievo viene presentato dalla scrivente Società*"; b) il calciatore sig. Catania Gianluca " *...lo stesso pur reagendo in modo poco ortodosso nei confronti dell'arbitro al momento dell'espulsione del n.12 Prestipino...non ha assunto atteggiamenti gravemente aggressivi o minacciosi nei confronti del direttore di gara...*"; c) la squalifica a carico dell'allenatore sig. Orefice Ignazio la stessa appare assolutamente abnorme rispetto al comportamento assunto dallo stesso. Infatti al momento dell'espulsione del n.21 Prestipino, l'allenatore ha profferito la frase " *signore sono sei mesi che facciamo sacrifici, rovini tutto con questa espulsione*". Ragon per cui chiede una rideterminazione in termini più equi delle sanzioni così come inflitte.

A sostegno di quanto sopra esposto la reclamante fa presente che esiste un video comprovante quanto fin qui sostenuto così come chiede che venga disposta l'audizione del Presidente della Delegazione Provinciale di Catania presente alla gara.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve rigettare le richieste istruttorie della reclamante in quanto entrambe inammissibili.

Infatti la produzione video è ammessa quale prova solo nell'ipotesi prevista dal comma 1.2 dell'art.35 del C.G.S. sempreché le immagini offrano la piena garanzia tecnica e documentale.

Parimenti nel giudizio dinanzi alla Corte Sportiva di Appello sia essa nazionale o territoriale non sono ammesse le prove testimoniali ancorché le stesse possano essere qualificate come quella di un Presidente di una delegazione potendo la reclamante produrre solo nuovi documenti ai sensi del comma 7 dell'art. 23 del C.G.S. CONI.

Va inoltre dichiarato inammissibile il punto di reclamo relativo all'impugnazione dell'inibizione a carico del sig. Arcoria Antonio per mancanza di motivazione sul punto riconoscendo la stessa società quanto allo stesso addebitato così come va dichiarato inammissibile il capo di gravame relativo al risultato gara, essendo tale risultato, alla data di presentazione del presente reclamo, ancora sub iudice dinanzi al GST.

Nel merito la Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto i referti dell'arbitro e degli assistenti, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituiscono piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che all'8' del 2° t. è stato espulso l'allenatore sig. Orefice Ignazio per avere pronunciato una frase dall'evidente tenore offensivo.

Allo stesso minuto veniva allontanato altro soggetto della panchina inizialmente ritenuto il sig. Roberto Marino, iscritto in distinta come massaggiatore, (perché in quel momento era vestito con tuta lunga una felpa della società e con uno scalda collo che lasciava intravedere solo occhi naso e bocca), ma successivamente riconosciuto nella persona del n.27 sig. Catania Gianluca Vincenzo perché profferiva all'indirizzo dell'arbitro una frase dall'evidente tenore offensivo e minaccioso. Dopo essere allontanato il predetto calciatore si posizionava dietro la rete di recinzione da dove continuava a pronunciare frasi all'indirizzo del DDG ancora una volta offensive e minacciose.

Lo stesso calciatore, approfittando del fatto che l'arbitro inizialmente l'avesse scambiato per altro soggetto, rientrava nel terreno di gioco andando a sostituire un giocatore così partecipando alla gara.

Per quanto riguarda il comportamento del pubblico uno degli assistenti riferisce che al 25'

del 2° t. alcuni sostenitori riferibili alla Soc. Ciclope Bronte lanciavano due piccole pietre in direzione dell' ufficiale di gara senza però colpirlo; episodio che si ripeteva anche al 40' del 2° tempo. Inoltre i predetto sostenitori per gran parte della gara hanno profferito insulti all'indirizzo dell'AA.

In ragione di quanto sopra il gravame va parzialmente accolto limitatamente alla squalifica a carico dell'allenatore sig. Orefice Ignazio, atteso che quanto dallo stesso detto all'indirizzo del DDG è certamente offensivo ma non può certo definirsi minaccioso con la conseguenza che la squalifica va rideterminata nel presofferto.

Il gravame va invece respinto in ordine alla squalifica a carico del calciatore Catania Gianluca che appare appena adeguata ai plurimi comportamenti antiregolamentari dallo stesso posti in essere, così come deve confermarsi la sanzione dell'ammenda risultando la stessa congrua e non suscettibile della benché minima riduzione in relazione al comportamento tenuto dai sostenitori dell'A.S.D. Ciclope Bronte in danno di uno degli assistenti.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina al presofferto la squalifica a carico dell'allenatore sig. Orefice Ignazio confermando nel resto l'impugnato provvedimento perché in parte inammissibile ed in parte infondato.

Per l'effetto dispone restituirsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n.66/A

A.S.D. CASTEL DI JUDICA (CT) Avverso la sanzione dell'ammenda € 1.000,00, avverso la squalifica del campo per quattro gare ed avverso la squalifica fino al 5.1.2024 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC del sig. Palacino Salvatore.

Campionato 2^a Cat. Girone "F" Gara: Castel di Judica/Olimpia Pedara del 06.01.2019.

C.U. n.246 del 09.01.2019.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Castel di Judica impugna le sanzioni assunte a suo carico dal G.S.T. chiedendone l'annullamento o quanto meno una rimodulazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che il calciatore sig. Salvatore Palacino, che nell'occasione ricopriva il ruolo di capitano, non ha mai aggredito il direttore di gara essendosi limitato solo a poggiare la mano sul gomito del DDG per invitarlo a riprendere il gioco ma veniva, immotivatamente espulso da quest'ultimo. Solo dopo la notifica dell'espulsione il Palacino, che la riteneva ingiusta, andava in escandescenza ma veniva prontamente bloccato dal sig. Agati Salvatore calciatore iscritto in distinta con il n.12.

L'arbitro, sempre secondo l'assunto della reclamante impaurito, sarebbe scappato verso gli spogliatoi ed in tale frangente un soggetto non identificato penetrava sul terreno di gioco, benché i cancelli fossero chiusi, e tentava di aggredire il DDG non riuscendovi per il pronto intervento dei dirigenti in campo.

L'arbitro alla richiesta di chiarimenti dava, alla presenza delle forze dell'ordine nel frattempo intervenute, delle risposte confuse e contraddittorie. Lo stesso lasciava senza ulteriori incidenti l'impianto sportivo accompagnato dall'osservatore arbitrale ma anche dalla forze dell'ordine che lo scortavano.

Quanto fin qui sostenuto sarebbe comprovato da filmati video che la reclamante si dichiara pronta a produrre.

All'udienza nessuno è comparso per la reclamante benché regolarmente convocata.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 e 2.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa i fatti posti in essere da tesserati e dal pubblico nel corso di una gara, rileva che al 23' del 2° t. è stato espulso il sig.

Palacino Salvatore per avere protestato e spintonato il direttore di gara.

Nonostante il provvedimento di espulsione il predetto calciatore continuava nel suo comportamento protestatario per cui il DDG, al fine di ristabilire una adeguata distanza tra sé ed il sig. Palacino iniziava ad arretrare fino alle panchine nella speranza di un intervento da parte dei dirigenti. Qui invece veniva raggiunto dal Palacino che dapprima tentava di colpirlo con una testata al volto, parzialmente schivata, e immediatamente dopo lo colpiva con pugni alla schiena e calci alle gambe.

A questo punto il DDG, considerato che nessuno stava intervenendo in suo soccorso, decideva di correre verso gli spogliatoi ma ciò gli veniva impedito da alcuni soggetti estranei che nel frattempo avevano fatto ingresso sul terreno di gioco attraverso dei cancelli lasciati deliberatamente aperti ed uno di questi lo colpiva con pugni e calci consentendo così al sig. Palacino Salvatore di colpire nuovamente l'ufficiale di gara con altri pugni alla schiena.

Una volta giunto nel proprio spogliatoio si presentavano sia i dirigenti della odierna reclamante, che lo assicuravano, sia i carabinieri, nelle more allertati, i quali poi provvedevano a scortarlo sulla via del ritorno.

Una volta rientrato in sede il DDG, persistendo i dolori per le percosse subite, si recava al pronto soccorso del P.O. dell'Ospedale Umberto I di Enna dal quale veniva dimesso con una prognosi di gg.5 s.c.

In ragione di quanto sopra le affermazioni della reclamante non trovano riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara, rimanendo del tutto confinate ad una mera tesi difensiva a disculpa né possono trovare ingresso in questa sede i presupposti video di cui fa cenno l'A.S.D. Castel di Judica stante la loro palese inammissibilità non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dal comma 1.2 del C.G.S.

Per quanto attiene poi le sanzioni, va interamente confermata quella a carico del sig. Palacino Salvatore, considerate le reiterate aggressioni da questo perpetrate in danno del direttore di gara che gli hanno comportato delle lesioni; il tutto aggravato dalla circostanza che il predetto calciatore nella gara in questione ricopriva la funzione di capitano e così facendo è venuto meno ai doveri normativi su di lui gravanti in ragione del ruolo ricoperto.

Per quanto riguarda la squalifica del campo questa Corte rileva che detta sanzione, in caso di comportamenti violenti dei sostenitori, va applicata ai sensi del comma 3 dell'art. 14 del C.G.S. solo nel caso in cui la società in questione risulti più volte diffidata per i fatti previsti dal comma 1 del medesimo articolo.

A sostegno di quanto sopra concorre il comma 2 dell'art. 14 del C.G.S. il quale prevede espressamente che nei casi previsti dal comma 1 per le società non appartenenti alla sfera professionistica si applica una ammenda da € 500,00 a € 15.000,00 e nei casi più gravi può essere inflitta la sanzione di cui alla lettera "g" dell'art. 18 del C.G.S. (penalizzazione di uno o più punti in classifica).

Orbene, nella fattispecie, fatte le opportune verifiche, la odierna reclamante non risulta essere stata oggetto di alcuna diffida per cui la sanzione della squalifica del campo per quattro gare va revocata.

Di contro va confermata la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 risultando congrua e non suscettibile della benché minima riduzione non ricorrendo alcuna delle ipotesi attenuanti di cui al comma 5 dell'art. 14 del C.G.S.

Ritenuta la gravità dell'episodio, va applicata la sanzione della penalizzazione di punti uno da scontarsi nella presente stagione sportiva.

Inoltre, in ragione del comportamento decisamente omissivo, posto in essere dalla società in occasione delle plurime aggressioni subite dal direttore di gara (sia da un proprio tesserato che da un suo sostenitore) la sanzione dell'ammenda deve essere aggravata ai sensi del comma 2 dell'art. 36 del C.G.S. con l'applicazione della diffida ai sensi della lett. c) del 1° comma dell'art. 18 del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame revoca la squalifica del campo per quattro gare.

Conferma la sanzione della squalifica a carico del calciatore sig. Salvatore Palacino fino al 05.01.2024 con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. ai sensi dell'art.19 comma 3 del C.G.S.

Visto l'art. 36 comma 2 del C.G.S. applica alla A.S.D. Castel di Judica l'ammenda di € 1.000,00 con diffida e punti uno di penalizzazione da scontarsi nella presente stagione sportiva.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo, non versata.

Procedimento 73/A

A.S.D. CICLOPE BRONTE (CT) Avverso omologazione risultato gara.

Campionato Promozione Girone "C" Gara: Ciclope Bronte/Sporting Tre Castagni del 25.11.2018.

C.U. n. 193 del 28.11.2018.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Ciclope Bronte impugna la decisione assunta dal GST e chiede che la gara in oggetto venga ripetuta per il grave errore tecnico commesso dal DDG sostenendo, in buona sintesi, che l'arbitro avrebbe riconosciuto i calciatori sia titolari che di riserva per cui sembra paradossale che questi all'8' del 2° t. abbia poi scambiato il n.27 Catania Gianluca con uno dei dirigenti.

Peraltro lo stesso arbitro avrebbe autorizzato la sostituzione tra il n.33 ed il n.27 il quale avrebbe giocato per ben 5' e non 25" per come sostenuto dal DDG nel suo referto prima che ne venisse disposto l'allontanamento.

Sostiene ancora l'appellante che i dirigenti del A.S.D. Ciclope Bronte avrebbero più volte richiesto al DDG di potere sostituire il n. 33 con altro calciatore atteso che la sostituzione in questione non era stata materialmente effettuata.

Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della reclamante che ha insistito nelle già adottate conclusioni mentre nulla è pervenuto dalla contro interessata.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti gli atti ufficiali di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituiscono piena prova circa i comportamenti di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e sentiti gli ufficiali di gara all'uopo convocati da questa Corte rileva che all'8' del 2° t. l'arbitro ha allontanato dalla panchina un soggetto che riteneva essere un dirigente iscritto in elenco atteso che questi indossava una tuta lunga, una felpa con il logo della società e uno scaldacollo che gli lasciava liberi solo gli occhi, il naso e la bocca.

Detto soggetto, una volta allontanato si poneva dietro la recinzione da dove continuava ad insultare il DDG.

Al 45' del 2° t. l'A.S.D. Bronte procedeva a sostituire il n.33 con il n.27 identificato per il sig. Gianluca Vincenzo Catania il quale partecipava al gioco per alcuni minuti fino a quando gli ufficiali di gara non si rendevano conto che il predetto calciatore non era altri che il soggetto allontanato dal DDG all'8' del 2° t. per cui il DDG provvedeva ad allontanarlo dal terreno di gioco.

Gli ufficiali di gara hanno confermato che dopo l'allontanamento del n.27 né il capitano né i dirigenti dell'A.S.D. Ciclope Bronte hanno chiesto una sostituzione diversa da quella erroneamente operata.

Ciò posto il gravame deve essere respinto in quanto la valutazione dell'errore tecnico deve essere effettuato in concreto e non in astratto per come sostenuto dalla reclamante.

Infatti ha trovato conferma l'assunto dell'A.S.D. Bronte Calcio che l'allontanamento dal terreno di gioco del n.27 è avvenuto dopo qualche minuto dal suo ingresso sul terreno di

gioco, ingresso avvenuto al 45' del 2° t. e quindi nella piena fase di recupero quando il risultato era ormai sul 3 - 1 a favore dello Sporting Tre Castagni.

Inoltre l'A.S.D. Ciclope Bronte ha concorso a determinare l'errore tecnico in quanto era ben consapevole che il n.27 era stato allontanato dal terreno di gioco tant'è che la stessa società nel procedimento iscritto al n. 56/A con cui ha impugnato le squalifiche a carico dei propri tesserati così scrive :” *...per quanto concerne la squalifica al 15.03.2019 del calciatore Catania Gianluca lo stesso pur reagendo in modo poco ortodosso nei confronti dell'arbitro al momento dell'espulsione del n.21 Prestipino, non ha assunto atteggiamenti gravemente aggressivi o minacciosi nei confronti del direttore di gara...scambiandolo per altro soggetto*”.

Con la conseguenza che oggi la reclamante non può invocare a suo vantaggio l'errore tecnico dell'arbitro, cui ha contribuito consapevolmente alla causazione.

E ciò anche in base al principio generico di salvaguardia del risultato sportivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€130,00) non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 29 gennaio 2019

IL SEGRETARIO

Maria GATTO

IL PRESIDENTE

Santino LO PRESTI